

<p>D.M. 16 luglio 2004</p> <p>Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.</p>	<p>D.M. 22 marzo 2012</p> <p>Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.</p>
<p style="text-align: center;">IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;</p> <p>Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevede che, a favore delle imprese di produzione che abbiano realizzato lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché di film d'animazione, è concesso un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche;</p> <p>Visto l'art. 10, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che, per i film di cui all'art. 10, comma 1, è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea;</p> <p>Visto l'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, destinate a tali contributi, nonché le modalità tecniche di erogazione, di reinvestimento e di monitoraggio dei contributi erogati, la</p>	<p style="text-align: center;">IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, e, in particolare, gli articoli 10 e 27, comma 8;</p> <p>Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2004, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;</p> <p>Ritenuta la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, contenente criteri di maggiore efficacia e sostenibilità finanziaria;</p> <p>Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2012;</p>

<p>periodicità di rilevazione degli incassi e la percentuale del contributo di cui all'art. 10, comma 1, del citato decreto legislativo, da versare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) come corrispettivo del servizio di rilevazione;</p> <p>Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;</p> <p style="text-align: center;">Adotta il seguente decreto:</p>	<p style="text-align: center;">Adotta il seguente decreto:</p>
<p>Art. 1. Oggetto e finalità dei contributi</p> <p>1. I contributi erogati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti «decreto legislativo», sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale.</p> <p>2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorità:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) ammortamento, anche mediante compensazione, dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica e garantiti dallo Stato;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) ammortamento dei mutui non garantiti dallo Stato, contratti con istituti di credito per la produzione dell'opera filmica;</p>	<p>Art. 1 - Oggetto e finalità dei contributi</p> <p>1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti “decreto legislativo”, sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale.</p> <p>2. Per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale e per i film di animazione, realizzati da imprese di produzione, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, sono concessi contributi destinati alle finalità di cui all’art. 10 del decreto legislativo, secondo il seguente ordine di priorità:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) rimborso, anche mediante compensazione, dei contributi statali di cui all’art. 13 del decreto legislativo;</p>

<p>c) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati contratti mutui, totale copertura dello stesso;</p> <p>d) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di nazionalità italiana, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi. L'importo del contributo così reinvestito non sarà computato ai fini dei costi ammissibili per i finanziamenti alla produzione previsti dall'art. 13 del decreto legislativo.</p> <p>3. È previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'art. 1, comma 2, cittadini italiani o dell'Unione europea.</p> <p>4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.</p>	<p>b) copertura del residuo costo industriale dell'opera filmica, ovvero, nel caso in cui non siano stati ottenuti contributi di cui alla lettera a), totale copertura dello stesso;</p> <p>c) realizzazione, per l'eventuale quota residua, di opere filmiche di interesse culturale, entro cinque anni dalla liquidazione dei contributi di cui al comma 1.</p> <p>Con riferimento ai lungometraggi di produzione nazionale, l'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca Nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti alla Direzione generale per il cinema, d'ora in avanti: Direzione generale, di aver effettuato in proprio tale adempimento.</p> <p>3. E' previsto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui all'art. 1, comma 2, se cittadini italiani o dell'Unione europea, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.</p> <p>4. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.</p>
--	---

<p>5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro.</p>	<p>5. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 4, incassi superiori a cinquantamila euro.</p> <p>6. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla inesistenza di irregolarità negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, nonché a valere sui fondi in esso confluiti.</p>
<p>Art. 2. Determinazione dei contributi</p> <p>1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è destinato, per l'anno 2006, l'importo massimo di venti milioni di euro, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.</p>	<p>Art. 2 - Determinazione dei contributi</p> <p>1. Per ciascun esercizio finanziario è stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per i film per i quali è presentata istanza nell'esercizio finanziario medesimo.</p> <p>2. Qualora l'ammontare complessivo teorico di contributi da assegnare risultante dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo fosse superiore all'ammontare di cui al comma 1, è applicata all'importo in ipotesi dovuto per ciascuna istanza una riduzione proporzionale, data dal rapporto percentuale tra il predetto ammontare complessivo teorico e l'ammontare di contributi cui al comma 1.</p> <p>3. Le risorse annualmente stanziare nel pertinente capitolo di spesa con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze liquide ed esigibili giacenti presso l'Amministrazione, anche con riferimento</p>

<p>2. La misura percentuale del contributo, di cui all'art. 1, comma 2, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:</p> <p>a) per la parte degli incassi da un euro a 2.600.000 euro, è pari al 25% degli incassi medesimi;</p> <p>b) per la parte degli incassi da 2.600.001 euro a 5.200.000 euro, è pari al 20% degli incassi medesimi;</p> <p>c) per la parte degli incassi da 5.200.001 euro a 10.329.137 euro, è pari al 10% degli incassi medesimi;</p> <p>c-bis) per la parte degli incassi da 10.329.138 euro a 20.700.000 euro, è pari al 7% degli incassi medesimi.</p> <p>d) [per la parte degli incassi da 20.700.001 euro a trenta milioni di euro, è pari al 5% degli incassi medesimi, solo per i film il cui costo industriale, certificato da parte di società di revisione legalmente riconosciute, sia almeno di 8.500.000 euro].</p> <p>3. [Il costo industriale di cui al comma 2, lettera d), è costituito dal costo di produzione per la realizzazione della copia campione, comprensivo delle spese generali, degli oneri finanziari, del compenso per la produzione («producer fee»), nonché delle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per le vendite all'estero del film].</p> <p>4. La misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, cittadini italiani o dell'Unione europea, indicati come tali nel</p>	<p>a quelle di cui al successivo art. 9, comma 2.</p> <p>4. La misura percentuale del contributo, di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è fissata in base agli scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico, come stabiliti nella Tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.</p> <p>5. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, è fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:</p>
--	--

<p>pubblico registro per la cinematografia, è fissata in misura corrispondente all'1,5% degli incassi realizzati dall'opera medesima, al lordo delle imposte, realizzati nelle sale cinematografiche entro diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico.</p>	<p>a) per la parte degli incassi da 1 euro a 2.500.000 euro, è pari all'1% degli incassi medesimi;</p> <p>b) per la parte degli incassi da 2.500.001 euro a 5.000.000 euro, è pari allo 0,80% degli incassi medesimi;</p> <p>c) per la parte degli incassi da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro, è pari allo 0,50% degli incassi medesimi.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c) sono maggiorati per le fattispecie e secondo quanto previsto nella tabella A allegata al presente decreto.</p> <p>6. Qualora le leggi successive all'adozione del decreto di ripartizione del Fondo Unico per lo spettacolo determinino una consistenza del Fondo medesimo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, si provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o in aumento, in misura corrispondente alla riduzione o all'aumento attuati sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui all'art. 1 del presente decreto.</p>
<p>Art. 3. Istanza di erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 2</p> <p>1. L'istanza per la erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 2, è presentata alla direzione generale per il cinema, ai fini della concessione della prima erogazione, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Successivamente, a cadenza trimestrale, entro quindici giorni dalla ricezione dei dati relativi</p>	<p>Art. 3 – Istanza di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2</p> <p>1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, è presentata per via telematica alla Direzione generale dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliamentamento del film al quale i contributi si riferiscono, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la</p>

<p>agli incassi del trimestre da parte del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 8, la direzione generale per il cinema provvede alla liquidazione dei contributi maturati. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato, provvede alla liquidazione definitiva.</p> <p>2. Nel caso in cui il soggetto incaricato non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione del contributo avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.</p> <p>3. L'istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentate dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, di cui all'art. 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;</p> <p>b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima</p>	<p>Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato di cui all'art. 8, provvede alla liquidazione dei contributi, compatibilmente con quanto previsto all'art. 2. L'istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo.</p> <p>2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di cui all'art. 8 non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione dei contributi avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.</p> <p>3. L'istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;</p> <p>b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima</p>
--	--

<p>della liquidazione definitiva, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;</p> <p>c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;</p> <p>d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;</p> <p>e) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'art. 1.</p> <p>4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo sono perentori.</p>	<p>della liquidazione di cui al comma 1, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;</p> <p>c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;</p> <p>d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;</p> <p>e) l'impegno a destinare i contributi alle finalità di cui all'art. 1.</p>
<p>4. Procedimento di erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 2</p> <p>1. La direzione generale per il cinema esamina le istanze in ordine cronologico. Le istanze non soddisfatte per mancanza di disponibilità sul capitolo di spesa sono inserite in apposito elenco, tenuto dalla direzione generale, per essere soddisfatte entro i successivi tre esercizi finanziari, nell'ordine cronologico di presentazione, sempre che siano corredate della documentazione richiesta. La direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 3.</p> <p>2. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti</p>	<p>Art. 4 - Procedimento di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2</p> <p>1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine cronologico. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 3.</p> <p>2. I contributi possono essere fatti oggetto di atto di cessione da parte del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, esclusivamente a intermediari bancari,</p>

<p>dei soggetti richiedenti.</p> <p>3. Il contributo a favore di film realizzati in regime di coproduzione è liquidato in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.</p>	<p>finanziari e assicurativi. Gli atti di disposizione dei contributi, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, a soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione.</p> <p>3. I contributi a favore di film realizzati in regime di coproduzione sono liquidati in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta, autenticata ai sensi di legge. La liquidazione è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'Amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.</p>
<p>Art. 5. Procedimento di erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3</p> <p>1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3, è presentata alla direzione generale per il cinema dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce.</p> <p>2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) quanto previsto alle lettere a), b) e d),</p>	<p>Art. 5 – Procedimento di erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3</p> <p>1. L'istanza per l'erogazione del contributo di cui all'art. 1, comma 3, è presentata per via telematica alla Direzione generale per il cinema non prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale il contributo si riferisce, e non oltre il termine perentorio di dodici mesi.</p> <p>2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:</p> <p>a) quanto previsto alle lettere a), b) e d)</p>

<p>del comma 3 dell'art. 3;</p> <p>b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;</p> <p>c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.</p> <p>3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, la direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.</p> <p>4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 4.</p> <p>5. In caso di pluralità di regista, autore del soggetto o autore della sceneggiatura, la liquidazione del contributo è effettuata, per ciascuna categoria, esclusivamente in favore di uno solo di essi, che dimostra di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.</p>	<p>dell'art. 3, comma 3;</p> <p>b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;</p> <p>c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.</p> <p>3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 3, la Direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.</p> <p>4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 4.</p> <p>5. In caso di pluralità di registi, autori del soggetto o autori della sceneggiatura, la liquidazione del contributo può essere effettuata, per ciascuna categoria, in favore di uno solo di essi, che dimostri di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.</p>
<p>Art. 6. Revoca dei contributi</p> <p>1. Il contributo in favore delle imprese di produzione è revocato, per le singole quote, a seguito della mancata destinazione delle medesime alle corrispondenti finalità indicate all'art. 1, comma 2.</p> <p>2. I contributi di cui all'art. 1 sono revocati in caso di falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze secondo le indicazioni dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 5, comma 2.</p>	<p>Art. 6 - Revoca dei contributi</p> <p>1. I contributi in favore delle imprese di produzione sono revocati, per le singole quote, a seguito della mancata destinazione delle medesime alle corrispondenti finalità indicate all'art. 1, comma 2.</p> <p>2. I contributi di cui all'art. 1 sono revocati in caso di falsità delle dichiarazioni rese nelle istanze secondo le indicazioni dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 5, comma 2.</p>

<p>3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca, la Direzione generale per il cinema comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.</p> <p>4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.</p>	<p>3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca, la Direzione generale comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.</p> <p>4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.</p>
<p>Art. 7. Monitoraggio dell'impiego del contributo di cui all'art. 1, comma 2</p> <p>1. L'impresa di produzione destinataria del contributo di cui all'art. 1, comma 2, è tenuta, entro trenta giorni dall'erogazione finale, a comunicare alla direzione generale per il cinema un piano di utilizzazione del contributo medesimo, suddiviso in quote rispondenti alle finalizzazioni di cui all'art. 1, comma 2. Entro cinque anni dall'erogazione finale, l'impresa comunica il progetto ovvero i progetti di opera filmica di produzione nazionale, nei quali ha reinvestito l'eventuale residua quota di contributo a tal fine destinata nel piano di utilizzazione. In caso di mancata comunicazione, si applicano i commi 1 e 4 dell'art. 6.</p>	<p>Art. 7 - Monitoraggio dell'impiego dei contributi di cui all'art. 1, comma 2</p> <p>1. L'impresa di produzione destinataria dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, è tenuta, entro trenta giorni dall'erogazione finale, a comunicare alla Direzione generale per il cinema un piano di utilizzazione dei contributi medesimi, suddiviso in quote rispondenti alle finalizzazioni previste. Entro tre anni dall'erogazione finale, l'impresa comunica il progetto ovvero i progetti di opera filmica di interesse culturale nei quali ha reinvestito l'eventuale residua quota di contributi a tal fine destinata nel piano di utilizzazione. In caso di mancata comunicazione, si applicano i commi 1 e 4 dell'art. 6.</p>
<p>8. Rilevazione degli incassi da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso</p> <p>1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche è effettuata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla Direzione generale per il cinema, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché per i</p>	<p>Art. 8 - Rilevazione degli incassi da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e corrispettivo per il servizio reso</p> <p>1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche è effettuata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla Direzione generale, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonché per i film</p>

<p>film d'animazione, compresi i film di coproduzione.</p> <p>2. La rilevazione è effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo complessivo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione è effettuata con periodicità mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicità trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.</p> <p>3. Agli effetti della produzione dei dati con le modalità sopraindicate, la direzione generale trasmette alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi alle pellicole immesse nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio di nulla osta di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.</p> <p>4. La rilevazione per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti destinatari del contributo, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.</p> <p>5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Società italiana degli autori ed editori</p>	<p>d'animazione, compresi i film di coproduzione.</p> <p>2. La rilevazione è effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo complessivo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione è effettuata con periodicità mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicità trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla Direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.</p> <p>3. Agli effetti della produzione dei dati con le modalità sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi alle pellicole immesse nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio di nulla osta di revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.</p> <p>4. La rilevazione per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti destinatari dei contributi, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.</p> <p>5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Società italiana degli autori ed editori</p>
---	--

<p>(SIAE) una percentuale, comprensiva di I.V.A., dello 0,96% dell'ammontare del contributo previsto all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione del contributo all'impresa di produzione del film.</p>	<p>(SIAE) una percentuale, comprensiva di IVA, dello 0,96% dell'ammontare dei contributi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione all'impresa di produzione del film.</p>
<p>Art. 9. Disposizioni transitorie</p> <p>1. Il presente decreto si applica anche ai film la cui prima proiezione in pubblico è avvenuta antecedentemente alla data di adozione del decreto medesimo, e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.</p> <p>2. Alle opere proiettate per la prima volta in pubblico anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applica la disciplina sui contributi agli incassi dettata dall'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, nonché dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, e dal decreto ministeriale 21 novembre 2002, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 2, del medesimo decreto legislativo. All'art. 5 del decreto ministeriale 21 novembre 2002, l'inciso «per la parte degli incassi realizzati dall'opera successivamente a tale data» è da intendersi riferito all'intero volume di incassi realizzati dal film in eccedenza alle soglie definite nell'art. 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) del medesimo decreto.</p>	<p>Art. 9 – Disposizioni transitorie</p> <p>1. Il presente decreto si applica ai film per i quali è stata presentata istanza per l'ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del decreto legislativo a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 16 luglio 2004 e successive modificazioni, citato in premessa.</p> <p>2. Per i film per i quali è stata presentata istanza per l'ammissione ai benefici di legge di cui all'art. 9 del decreto legislativo prima della data di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni.</p>

<p>Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>3. A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il d.m. 16 luglio 2004, e successive modificazioni, nonché il relativo d.m. 30 dicembre 2010 di sospensione del medesimo a partire dal 1° gennaio 2011, sono abrogati, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.</p> <p>Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>
--	---

Tabella A di cui all'art. 2, comma 2 – Scaglioni progressivi di incassi e relative aliquote

SCAGLIONE DI INCASSI	Aliquota
1-1.000.000 EURO	22,5%
1.000.001-2.000.000 EURO	20%
2.000.001-3.000.000 EURO	17,5%
3.000.001-4.000.000 EURO	15%
4.000.001-5.000.000 EURO	12,5%
5.000.001-10.000.000 EURO	10%

Gli importi derivanti dall'applicazione della presente Tabella sono maggiorati del 5% nel caso di lungometraggi riconosciuti di interesse culturale. Tale maggiorazione si applica anche per i film usciti in sala nel periodo tra il 1° giugno ed il 30 settembre, nonché a quelli selezionati nelle sezioni ufficiali dei principali festival cinematografici individuati con Decreto del Direttore Generale per il cinema, su conforme parere della Commissione per la Cinematografia – Sottocommissione riconoscimento interesse culturale.